

Statuto dei Riformatori Sardi per l'Europa

approvato dall'Assemblea degli aderenti il 29 giugno 2015

CAPO I. Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1. Finalità

1. I Riformatori Sardi per l'Europa sono un Movimento costituito da elettori e aderenti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.
2. I Riformatori Sardi per l'Europa affidano alla partecipazione dei propri elettori ed aderenti le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
3. I Riformatori Sardi per l'Europa si impegnano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Favoriscono la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive.
4. I Riformatori Sardi per l'Europa credono nell'iniziativa economica privata e nella concorrenza quali fondamentali fattori di crescita della società. Promuovono un'azione politica che crei i presupposti affinché ciascuno possa avere uguali opportunità di vivere con dignità la propria esistenza attraverso il lavoro.
5. I Riformatori Sardi per l'Europa promuovono la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono contendibili. Il congresso regionale fissa un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati.
6. I Riformatori Sardi per l'Europa promuovono la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso il proprio Centro studi.

Articolo 2. Simbolo e sede

1. Il Movimento dei Riformatori Sardi per l'Europa, successivamente indicati come Riformatori Sardi, è contraddistinto dal seguente simbolo "Cerchio contenente in alto bandiera tricolore, verde, bianco, rosso, posizionata a semicerchio. Nella parte centrale su fondo blu la scritta "RIFORMATORI" in negativo sovrastante la scritta "SARDI" in negativo. Nella parte inferiore su fondo blu sei stelle di colore giallo disposte a semicerchio e la scritta "LIBERAL DEMOCRATICI" in negativo posizionata a semicerchio".
2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione di Riformatori Sardi per l'Europa avviene in conformità e nei limiti stabiliti dalla Direzione regionale del Movimento.
3. La Direzione regionale dispone eventuali modifiche del simbolo anche ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative e regionali e può delegare a tal fine il Coordinatore regionale.
4. La sede legale è a Cagliari, in Via Firenze n. 20.

Articolo 3. Partecipazione alla vita democratica del Movimento

1. Possono aderire al Movimento dei Riformatori Sardi i cittadini italiani che, facendo liberamente propri i suoi ideali e la sua azione politica, presentino domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

2. La richiesta di adesione viene accettata dagli organi del Movimento a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dal coordinamento regionale. Si può essere aderenti in un unico circolo.
3. Le adesioni sono individuali e collettive. Possono aderire persone fisiche e giuridiche e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi del Movimento. Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del Movimento.
4. Le adesioni possono essere effettuate online o presso i coordinamenti ai diversi livelli. Le strutture territoriali provvedono a comunicare alla Sede regionale le adesioni al Movimento, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.
5. L'adesione al Movimento comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni della Direzione regionale che ne stabilisce l'entità e le modalità di riscossione.
6. In alternativa al versamento della quota associativa, sarà possibile aderire sottoscrivendo l'impegno a dedicare una parte del proprio tempo al servizio del Movimento, secondo le modalità stabilite dalla Direzione regionale.
5. A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del Movimento. L'elettorato attivo può esser esercitato sia direttamente che per delega, secondo le modalità stabilite dal Coordinamento regionale.
6. La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione ed espulsione e può essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del Movimento.
7. Chi intende recedere dall'adesione al Movimento deve darne comunicazione al coordinamento regionale. Il recesso ha effetto immediato.
8. Il coordinatore regionale può nominare membri onorari.
9. Sono escluse dall'adesione ai Riformatori le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all'interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello dei Riformatori.
10. La Sede Regionale cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro generale degli aderenti".

CAPO II. Struttura organizzativa, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti

Articolo 4. Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dei Riformatori sardi è articolata nei seguenti livelli territoriali: cittadino, di collegio, regionale. Per collegio si intende la circoscrizione elettorale individuata dalla legge per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna.
2. Sono organi regionali:
 - a) il Coordinatore regionale;
 - b) il Coordinamento regionale;
 - c) la Direzione regionale.
3. Sono organi di collegio:
 - a) il Coordinatore di collegio;
 - b) il Coordinamento di collegio;
 - c) la Direzione di collegio.
4. Sono organi cittadini:
 - a) il Coordinatore cittadino;
 - b) il Coordinamento cittadino;
 - c) la Direzione cittadina.
5. Il coordinatore ai diversi livelli può nominare un vicecoordinatore, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.
6. Nuove definizioni dei livelli istituzionali territoriali potranno comportare la modifica o la soppressione delle corrispondenti strutture di riferimento territoriale del Movimento. Il

coordinamento regionale può istituire nuove strutture territoriali indipendentemente dai livelli istituzionali previsti.

7. Gli organi collegiali sono costituiti in modo da rispettare il principio dell'equa rappresentanza di genere.

Articolo 5. Coordinatore regionale

1. Il Coordinatore regionale ha la rappresentanza legale del Movimento e ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione.
2. Se il Coordinatore cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, il Coordinamento regionale può eleggere un nuovo Coordinatore per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato del Coordinamento stesso.
3. Il Coordinatore in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.
4. Il Coordinatore nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 196/2003.

Articolo 6. Coordinamento regionale

1. Il Coordinamento regionale è formato dal Coordinatore regionale e da 20 componenti eletti dal congresso Regionale in modo da garantire la rappresentanza di tutti i collegi.
2. Fanno parte, inoltre, del Coordinamento regionale, con voto deliberativo:
 - a) i componenti la Direzione regionale;
 - b) i coordinatori di collegio;
 - c) i Parlamentari europei e nazionali aderenti ai Riformatori eletti in Sardegna e gli ex Parlamentari aderenti ai Riformatori;
 - d) i consiglieri e gli assessori regionali aderenti ai Riformatori.
3. Il Coordinamento regionale può indicare, con voto limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Movimento, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni che si ispirano al progetto politico dei Riformatori Sardi.

Articolo 7. Competenze del Coordinamento regionale

1. Il Coordinamento regionale attua nella regione la linea politica del Movimento, stabilendo in particolare le alleanze elettorali e la partecipazione ai governi della Regione, delle province e dei comuni di popolazione superiore ai quindicimila abitanti.
2. Il Coordinamento regionale elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, il segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione regionale formata da un numero di componenti, anche non facenti parte del Coordinamento regionale, non inferiore a sette e non superiore ad un quarto dei componenti aventi voto deliberativo.
3. Il Coordinamento regionale inoltre:
 - a) approva le relazioni annuali del Coordinatore regionale e del segretario amministrativo, la relazione del revisore dei conti sul rendiconto, le linee programmatiche per l'attività del Movimento nella regione nel rispetto dei deliberati congressuali;
 - b) indica l'orientamento del Movimento ed indirizza l'attività del gruppo consiliare regionale e dei rappresentanti dei Riformatori Sardi negli incarichi pubblici regionali;
 - c) approva il programma per le elezioni regionali;
 - d) indirizza ed orienta l'azione dei Coordinamenti di collegio al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del Movimento;
 - e) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, per corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realtà territoriale e sociale regionale;
 - f) convoca conferenze programmatiche regionali;

- g) promuove attività di formazione politica.
4. Il Coordinamento regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla conclusione di crisi della Giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.

Articolo 8. Direzione regionale

1. La Direzione regionale è formata dal Coordinatore regionale e dai componenti eletti dal Coordinamento regionale.
2. Fanno parte inoltre della Direzione, i coordinatori di collegio, i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali e, con voto consultivo il presidente della commissione di garanzia, di cui all'articolo 37.
3. La Direzione regionale:
 - a) approva, su proposta del Coordinatore e sulla base degli indirizzi del Coordinamento regionale, il programma di attività del Movimento nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Coordinamento regionale e degli altri organi del Movimento;
 - b) istituisce, su proposta del Coordinatore, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Movimento nella regione, in modo da accrescere la capacità di proposta del Movimento e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
 - c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti dei Riformatori Sardi negli enti pubblici, degli indirizzi programmatici fissati dal Coordinamento regionale;
 - d) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;
 - e) approva le candidature al Consiglio regionale, alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo;
 - f) approva la lista e le candidature al Consiglio regionale ed ai consiglio comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, sentiti i coordinamenti di collegio interessati.
4. La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Coordinamento regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Coordinamento regionale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Coordinamento regionale stesso.

Articolo 9. Coordinatori di collegio

1. Il Coordinatore di collegio ha la rappresentanza politica del Movimento nel territorio compreso all'interno della circoscrizione elettorale per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna.
2. Egli promuove e indirizza l'attività degli organi del Movimento ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nel collegio sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Coordinamento e la Direzione di collegio ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
 - b) nomina, sentita il Coordinamento, uno o più vice coordinatori e i responsabili dei vari dipartimenti, scegliendoli anche al di fuori del Coordinamento;
 - c) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici del collegio.

Articolo 10. Coordinamento e direzione di collegio

1. Il Coordinamento di collegio è formato dal Coordinatore di collegio e da un minimo di 10 a un massimo di 20 componenti eletti dal Congresso di collegio e dai coordinatori cittadini e delle aree omogenee ricomprese nel collegio.
2. Fanno parte, inoltre, del Coordinamento di collegio con voto deliberativo:
 - a) i Sindaci dei comuni del collegio aderenti ai Riformatori;
 - b) Coordinatori cittadini e di area omogenea facenti parte del collegio;

- c) i Parlamentari nazionali, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali aderenti in un Circolo del collegio;
 - d) i consiglieri regionali e gli assessori regionali del collegio.
3. Il Coordinamento di collegio può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Movimento, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni vicine al progetto politico dei Riformatori Sardi.
 4. Il Coordinamento di collegio attua nel territorio la linea politica del Movimento, stabilendo in particolare le alleanze elettorali e la partecipazione all'amministrazione nei comuni di popolazione inferiore a quindicimila abitanti.
 5. Per quel che attiene ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti le deliberazioni di cui al comma precedente verranno prese di concerto con il coordinatore cittadino e il coordinatore regionale.
 6. Il Coordinamento di collegio elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, la Direzione, formata da un numero di componenti non superiore ad un quarto dei componenti aventi voto deliberativo.
 7. Il Coordinamento di collegio, inoltre:
 - a) approva le relazioni annuali del Coordinatore di collegio, le linee programmatiche per l'attività del Movimento nel collegio, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Coordinamento regionale;
 - b) indica l'orientamento del Movimento e indirizza l'attività dei gruppi consiliari e dei rappresentanti dei Riformatori negli enti pubblici del collegio;
 - c) formula proposte agli organi di livello superiore;
 - d) formula proposte al Coordinamento regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
 - e) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento dei circoli;
 - f) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari.
 8. Il Coordinamento di collegio è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
 9. La Direzione è formata dal Coordinatore di collegio e dai componenti eletti dal Coordinamento di collegio.
 10. Fanno parte inoltre della Direzione, il Coordinatore comunale del comune più popoloso, i Parlamentari europei e nazionali aderenti in un circolo del collegio, e i consiglieri regionali del collegio aderenti ai Riformatori Sardi.
 11. La Direzione di collegio:
 - a) approva, sulla base degli indirizzi del Coordinamento di collegio, il programma di attività del Movimento nel collegio, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Coordinamento regionale e degli altri organi del Movimento;
 - b) istituisce commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Movimento nel collegio, in modo da accrescere la capacità di proposta del Movimento e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
 - c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti dei Riformatori Sardi eletti negli enti pubblici del collegio o intercomunali, degli indirizzi programmatici fissati dal Coordinamento di collegio;
 - d) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;
 - e) approva le liste e le candidature ai consigli dei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti;
 12. La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Coordinamento di collegio. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Coordinamento di collegio e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Coordinamento di collegio stesso.

Art. 11. Coordinatore cittadino

1. Il Coordinatore cittadino ha la rappresentanza politica del Movimento nel comune.
2. Egli promuove e indirizza l'attività degli organi del Movimento ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nel comune sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.
3. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Coordinamento e la Direzione cittadina ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
 - b) nomina, sentito il Coordinamento, uno o più vice coordinatori e i dirigenti dei vari dipartimenti, scegliendoli anche al di fuori del Coordinamento;
 - c) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici che operano a livello comunale.

Articolo 12. Coordinamento e Direzione cittadini.

1. Il Coordinamento cittadino è formato dal Coordinatore cittadino e da un minimo di 5 a un massimo di 20 componenti eletti dal Congresso cittadino.
2. Fanno parte inoltre del Coordinamento cittadino, con voto deliberativo:
 - a) il Sindaco del comune, qualora aderisca ai Riformatori;
 - b) i Parlamentari nazionali, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali aderenti nel Circolo del comune;
 - c) i consiglieri regionali e gli assessori regionali aderenti nel Circolo del comune;
 - d) i consiglieri e gli assessori comunali aderenti ai Riformatori.
3. Il Coordinamento cittadino può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Movimento, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni vicine al progetto politico dei Riformatori Sardi.
4. Il Coordinamento cittadino attua nel comune la linea politica del Movimento.
5. Esso stabilisce le alleanze elettorali e le linee guida per la partecipazione al governo della città.
6. Elege, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, la Direzione, formata da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore ad un quarto dei componenti aventi voto deliberativo.
7. Il Coordinamento cittadino, inoltre:
 - a) approva le relazioni annuali del Coordinatore cittadino, le linee programmatiche per l'attività del Movimento nel comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Coordinamento regionale;
 - b) indica l'orientamento del Movimento e indirizza l'attività dei gruppi consiliari e dei rappresentanti dei Riformatori negli enti pubblici cittadini;
 - c) formula proposte agli organi di livello superiore;
 - d) approva il programma per le elezioni comunali;
 - e) formula proposte al Coordinamento sul programma e gli orientamenti per le elezioni.
8. Il Coordinamento cittadino è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
9. La Direzione cittadina è formata dal Coordinatore cittadino e dai componenti eletti nel Coordinamento.
10. Fanno parte inoltre della Direzione i Parlamentari europei e nazionali aderenti nel circolo cittadino, i consiglieri regionali del comune, un rappresentante del gruppo consiliare comunale.
11. La Direzione cittadina:
 - a) istituisce, su proposta del Coordinatore, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Movimento nel comune, in modo da accrescere la capacità di proposta del Movimento e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;

- b) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti dei Riformatori Sardi eletti negli enti pubblici comunali, degli indirizzi programmatici fissati dal Coordinamento cittadino;
 - c) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;
 - d) esprime il suo parere sulle liste dei candidati alle elezioni comunali alla direzione di collegio per i comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti ed alla direzione regionale per i comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti.
12. La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Coordinamento cittadino. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Coordinamento cittadino e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Coordinamento cittadino stesso.

Articolo 13. Aree omogenee

1. Allo scopo di favorire il radicamento del Movimento nel territorio e la nascita dei coordinamenti cittadini in tutti i comuni della Sardegna, il Coordinamento di collegio può individuare delle aree omogenee, i cui rappresentanti sono individuati dal coordinamento medesimo.
2. Detti rappresentanti esercitano in relazione ai comuni che fanno parte dell'area omogenea le funzioni degli organi cittadini, ove questi non siano costituiti, e promuovono iniziative su questioni rilevanti per l'area interessata.

Articolo 14. Elezione degli organi

1. Il Coordinatore cittadino e il coordinamento cittadino, il Coordinatore di collegio e il coordinamento di collegio, ed il Coordinatore regionale e il coordinamento regionale, sono eletti direttamente dai rispettivi Congressi.
2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro il termine stabilito dall'Assemblea congressuale.
3. L'elezione dei Coordinatori e dei coordinamenti avviene a scrutinio segreto nelle rispettive assemblee congressuali a maggioranza sulla base di candidature presentate alla presidenza del collegio e sottoscritte da almeno 1/10 degli aventi diritto al voto e accompagnate da un programma politico. Ciascun aderente può esprimere un voto di lista e un voto di preferenza.
4. I componenti dei coordinamenti cittadini e di collegio sono eletti con il sistema proporzionale su liste concorrenti. Hanno il diritto elettorale attivo e passivo tutti gli aderenti nel comune o nella provincia interessati. Ciascun aderente può esprimere un voto di lista e un voto di preferenza.
5. La presentazione delle liste deve avvenire entro il termine stabilito dall'Assemblea congressuale.
6. Il congresso del collegio elegge i delegati al congresso regionale.
7. I delegati al congresso saranno in totale 200, ripartiti tra i collegi secondo i seguenti criteri:
 - a) un terzo sulla base del numero degli aderenti;
 - b) un terzo sulla base del numero degli elettori del collegio;
 - c) un terzo sulla base del risultato elettorale delle ultime elezioni regionali.
8. Gli organismi collegiali ai diversi livelli possono dotarsi di un presidente.

Art. 15. Congresso Regionale.

1. Fanno parte del congresso regionale i delegati eletti nei congressi di collegio.
2. Il congresso regionale ordinario viene convocato ogni 3 anni.
3. Il congresso straordinario viene convocato su richiesta sottoscritta da metà più uno dei componenti delle corrispondenti assemblee congressuali o da un numero di coordinamento di collegio rappresentanti la maggioranza più uno degli aderenti.

Articolo 16. Autonomia degli organi di collegio e locali

1. Ai competenti organi di collegio e comunali è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla potestà degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con i Riformatori Sardi per l'Europa in ambito regionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Coordinatore regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

Articolo 17. Accordi confederativi

1. Qualora in un collegio o in un comune si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l'elettorato di orientamento riformatore, i Riformatori Sardi per l'Europa, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabiliscono con essa un rapporto confederale. L'accordo è deliberato dalla Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L'accordo confederativo implica che il Movimento locale si riconosca nelle liste dei Riformatori a livello regionale ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all'interno delle medesime liste.

Articolo 18. Poteri sostitutivi

1. In caso di necessità e urgenza o di grave danno al Movimento in seguito a ripetute violazioni dello Statuto o del Codice etico deliberato dal Congresso regionale, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell'Assemblea regionale o delle Assemblee di collegio e sentito il parere della Commissione di garanzia, la Direzione regionale, con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, può convocare un'elezione anticipata dell'Assemblea e del Coordinatore di collegio o cittadino, nominando, nel rispetto del pluralismo, un commissario.
2. In casi di necessità e di urgenza, di gravi e ripetute violazioni dello Statuto e del Codice etico, sentita la Commissione di Garanzia, il Coordinatore regionale può nominare un organo commissario sostitutivo del Coordinatore cittadino e di collegio e del Coordinamento, ovvero di altri organi esecutivi. A pena di nullità, entro i trenta giorni successivi, tali nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione regionale.

CAPO IV. Scelta delle candidature per le cariche istituzionali

Articolo 19. Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali

1. I candidati alla carica di Sindaco e di Presidente di Regione vengono ordinariamente scelti attraverso il ricorso alle elezioni primarie di coalizione.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione dei Riformatori Sardi del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Nel caso di primarie di coalizione, gli aderenti ai Riformatori Sardi possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il venti per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.
4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di Movimento, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione.
5. Nel caso di primarie di Movimento, la candidatura a Sindaco e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno di almeno il tre per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di Movimento, qualora il Sindaco, il Presidente di

Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno di almeno al quindici per cento degli aderenti nel relativo ambito territoriale.

6. Le primarie, di coalizione o di Movimento, per la scelta dei candidati a Sindaco e Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di Movimento nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui il comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella dei RS alle elezioni.
8. Per le elezioni dei Presidenti di Regione e dei Sindaci dei comuni capoluoghi, il Coordinatore regionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l'indirizzo politico generale del Movimento, può chiedere all'organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle candidature. In tale caso, l'organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

CAPO V. Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 21. Codice etico

1. Il Codice etico, approvato dalla Direzione regionale, stabilisce i requisiti che devono essere possedute dalle persone candidate dal Movimento a ricoprire cariche istituzionali.
2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento

Articolo 22. Doveri degli eletti

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dei Riformatori Sardi per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici del Movimento.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Movimento versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all'articolo 35 è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dei Riformatori Sardi.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli aderenti della loro attività.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.
5. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

Articolo 23. Assemblea degli eletti

1. L'Assemblea regionale degli eletti è organismo consultivo e propulsivo del Movimento. Coordina l'attività politica ed istituzionale degli eletti e degli amministratori che si riconoscono nei Riformatori Sardi. Raccorda il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi regionali e territoriali del Movimento. Svolge compiti informativi e formativi.
2. Fanno parte dell'Assemblea regionale degli Eletti tutti gli eletti del Movimento nelle istituzioni europee, nazionali, regionale e territoriali (comprese le circoscrizioni comunali ed ogni altro organo immediatamente e direttamente rappresentativo dell'elettorato).
3. Ne fanno altresì parte gli aderenti che ricoprono incarichi nelle Giunte e nei Governi (e strutture di sottogoverno) ai diversi livelli. Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste deve essere assicurato il coinvolgimento degli aderenti nel rispetto

del principio dell'equa rappresentanza fra i sessi (con la presenza di almeno il 30% di ciascun genere) e del radicamento territoriale dei candidati.

4. L'Assemblea regionale degli Eletti nomina al proprio interno il Presidente dell'Assemblea che dura in carica due anni, e comunque fino alla data di nomina del suo successore, ed è rieleggibile.

CAPO VI. Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 25. Centro studi

1. Le finalità del Centro Studi sono la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli aderenti al Movimento ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. Il Centro Studi produce materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica dei Riformatori Sardi.
2. La partecipazione Centro Studi è aperta a tutti i cittadini e le cittadine dotate di competenze specifiche nei diversi settori
3. Gli organi dei Riformatori Sardi si esprimono sui materiali prodotti dal Centro Studi quando discutono o deliberano su contenuti attinenti.
4. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dal Centro Studi sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. I Riformatori Sardi per l'Europa li possono liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Articolo 26. Commissioni

1. L'Assemblea, su proposta del Coordinatore del livello corrispondente o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del Movimento, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

Articolo 27. Conferenza programmatica annuale

1. Ogni anno i Riformatori Sardi per l'Europa indicano la propria Conferenza programmatica.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Coordinatore regionale, dalla Direzione.

Articolo 28. Referendum e altre forme di consultazione

1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione regionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Movimento.

Articolo 29. Formazione politica

1. I Riformatori Sardi per l'Europa promuovono anche attraverso il Centro Studi attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori liberaldemocratici.
2. A questo scopo, i Riformatori Sardi per l'Europa stabiliscono rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali.
3. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dai Riformatori Sardi è aperta sia agli aderenti che ai non aderenti.

Articolo 30. Organizzazione Giovanile

1. I Riformatori Sardi per l'Europa riconoscono l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del Movimento, promuovono attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. I Riformatori Sardi per l'Europa riconoscono al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.

CAPO VII. Principi della gestione finanziaria

Articolo 31. Segretario amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Coordinatore regionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Segretario Amministrativo dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Segretario Amministrativo che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea regionale.
4. Il Segretario Amministrativo cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento.
5. Il Segretario Amministrativo è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il Segretario Amministrativo ha i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Movimento.

Articolo 32. Revisore dei conti

1. Per garantire la regolarità nella gestione dei conti del Movimento, la Direzione regionale nomina un Revisore dei conti, scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per questo genere di funzione.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Revisore dei conti, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. Il Revisore dei conti resta in carica quattro anni e può essere rinominato una sola volta.

Articolo 33. Finanziamento

1. Il finanziamento del Movimento è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Articolo 34. Bilancio

1. Annualmente il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Movimento in conformità della normativa in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.
2. Il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 149/2013 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
3. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno.

4. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Segretario Amministrativo alla Direzione regionale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
5. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito dei Riformatori Sardi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 36.

Articolo 35. Principi finanziari

1. La Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti approva i criteri che disciplinano l'attività economica e patrimoniale del Movimento, i rapporti con le strutture periferiche, la quota di iscrizione ed il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche dei Riformatori Sardi.
2. Gli aderenti ai Riformatori Sardi, eletti o componenti di organi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal comma precedente, decadono dall'anagrafe degli aderenti e dagli organismi dirigenti dei Riformatori Sardi.

CAPO VIII. Procedure e organi di garanzia

Art. 36. Azione disciplinare

1. Qualunque iscritto può chiedere alla Commissione di Garanzia che venga promossa un'azione disciplinare in caso di controversie riguardanti l'attività di aderenti al Movimento.
2. Le contestazioni disciplinari devono essere presentate per iscritto. Entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori 10 giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di Garanzia.
3. Ogni grado di giudizio non può durare più di 50 giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si esprimono, il procedimento a carico dell'iscritto decade.
4. Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Coordinatori dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva della Commissione di garanzia, previa approvazione dei rispettivi Coordinamenti.
5. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) censura;
 - b) sospensione fino ad un massimo di un anno;
 - c) esclusione dalle liste elettorali;
 - d) espulsione.

Articolo 37. (Commissione di garanzia)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni ai Riformatori Sardi sono svolte dalla Commissione di garanzia.
2. I componenti della Commissione di garanzia sono scelti fra gli aderenti e gli elettori dei Riformatori Sardi di riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. I componenti della Commissione di garanzia sono eletti dalla Direzione regionale con il metodo del voto limitato, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
4. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.
5. La Commissione di Garanzia è deputata all'applicazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni dello Statuto e del Codice etico.

Articolo 38. Norme per la trasparenza e per l'applicazione del Codice etico

6. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli aderenti e degli organi dei Riformatori Sardi, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico,

fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.

7. La Commissione di Garanzia verifica che tutti i candidati nelle liste dei Riformatori Sardi prima dell'accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo.

Articolo 39. Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno il 10% dei componenti l'Assemblea.